



NEWSLETTER DI GENNAIO 2023

[FONTI WEB]



- 01. ATTUALITÀ: LA LEGGE DI BILANCIO 2023**
- 02. GIURISPRUDENZA: L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE**
- 03. AMBIENTE: LA FIGURA DEL CONSULENTE ADR**
- 04. ANTITRUST: PROVVEDIMENTI DEL COSIGLIO DI STATO**
- 05. PRIVACY: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**
- 06. AGEVOLAZIONI: BONUS CASA 2023**
- 07. QUALITÀ: PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA ISO 9001:2015**
- 08. SICUREZZA: NOVITÀ 2023**
- 09. AUTOTRASPORTI: CONTRIBUTO STRAORDINARIO**
- 10. CALENDARIO: LE SCADENZE DI GENNAIO 2023 [LINK]**

01. LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Le principali misure della manovra vale **35 miliardi di euro, di cui 21 finanziati in deficit**: flat tax, taglio del cuneo fiscale, stretta sul Reddito di cittadinanza, pensioni minime, congedi. La voce di spesa principale, circa due terzi dell'intera manovra, è quella contro il caro-energia.

ONERI AZZERATI E SCONTI ALLE IMPRESE: LE MISURE PER L'ENERGIA

La manovra impiega 21 miliardi per l'energia. Rafforzato il credito d'imposta per le imprese, si allarga la soglia Isee per le famiglie per accedere ai bonus sociali. Cambia la tassa sugli extraprofiti.

Una delle principali voci di entrate della manovra è il **contributo di solidarietà richiesto alle imprese dell'energia** che dovrebbe garantire un incasso per 2023 di poco superiore ai 2,5 miliardi. La tassa sugli extra profitti prevede un contributo del 50% sull'imponibile Ires e sull'incremento medio superiore al 10% sui quattro anni precedenti [2018-2021]. Il contributo sui profitti delle società energetiche è dovuto "se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" deriva dalle attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Le società interessate dal versamento del contributo sono circa 7 mila.

PENSIONI: QUOTA. OPZIONE DONNA PER POCHE. RIVALUTAZIONI PARZIALI

Possibilità molto limitate per chi nel 2023 voglia andare in **pensione in anticipo: quota 103**, la nuova misura transitoria che sostituisce **quota 100**, in attesa di una vera riforma della **legge Fornero**, include solo chi ha almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età, e **Opzione Donna** mantiene la possibilità solo per chi ha almeno 60 anni, l'età si riduce di uno o due anni solo in caso di figli. La **rivalutazione** deve accontentarsi delle risorse a disposizione, premia comunque gli assegni medio-bassi. Le **minime** mettono a segno un aumento fino a 600 euro, ma solo per gli ultrasessantacinquenni e con una copertura limitata al 2023.

REDDITO DI CITTADINANZA E REDDITO ALIMENTARE

Nel 2023 il Reddito sarà versato ai percettori abili al lavoro **per sette mesi** anziché per otto, come stabiliva il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri. L'ulteriore stretta comporta un aumento dei risparmi che salgono da 743 milioni di euro a 958 milioni di euro.

Arriva anche la **decadenza automatica dal beneficio** nel caso in cui **non si accetti la prima offerta di lavoro**: salta la parola "congrua", ma serve ancora un decreto per definire il tipo di offerta non rifiutabile. Inoltre, i **ragazzi tra 18 e 29 anni** che non hanno completato la scuola dell'obbligo, per ricevere il reddito di cittadinanza sono tenuti a iscriversi a percorsi formativi o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico.

Novità assoluta è il **reddito alimentare**, un fondo sperimentale da erogare "ai soggetti in condizioni di povertà assoluta", "pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili". Lo prevede un emendamento alla Legge di bilancio approvato in commissione. La dotazione è di 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 e le modalità attuative saranno affidate a un decreto del ministero del lavoro.

FISCO: CONDONO E STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE, 12 SANATORIE

Il governo l'ha chiamata **“tregua fiscale”** e ha inserito nella Manovra un folto pacchetto di norme che riguardano il rapporto tra Fisco e contribuenti. Tra i dodici condoni previsti, c'è il colpo di spugna per i debiti erariali sotto i 1.000 euro per il periodo 2000-2015. Eccezione per i Comuni: potranno scegliere se annullare o meno i crediti.

REGIME FORFETTARIO E FLAT TAX

Sale da 65.000 a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai lavoratori autonomi di accedere all'imposta forfettaria del 15%. Esordio per la **flat tax nella forma 'incrementale'**. Per gli autonomi che non aderiscono al regime forfettario, si applica la tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito calcolati rispetto ai tre anni precedenti. Per i redditi fino a 35 mila euro il cuneo fiscale è ridotto di due punti percentuali, mentre per i redditi fino a 25 mila euro il taglio del cuneo è di tre punti. I premi produttività fino a 3 mila euro sono tassati al 5%.

PENSIONI E OPZIONE DONNA

Si avvia per il 2023 **'quota 103'** che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica. Chi decide di restare in servizio può scegliere di non avere il versamento dei contributi previdenziali che quindi restano in busta paga. I trattamenti per gli **over 75** salgono a 600 euro. Si tratta di un 'aumento transitorio' che si applica per il solo 2023, e che con ogni probabilità sarà riconfermato. Sono circa 5,5 milioni i soggetti interessati e il costo dell'intervento ammonta a 270 milioni di euro. Si modifica il meccanismo di **rivalutazione delle pensioni** rispetto a quanto previsto nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri.

SUPERBONUS, MUTUI, MOBILI: GLI INTERVENTI PER LA CASA

Torna il capitolo dei bonus edilizi. In tandem con il decreto Aiuti quater, la Manovra detta il nuovo calendario per sfruttare il **Superbonus 110%** anche nel 2023: solo in specifici casi che riguardano i condomini, per gli altri scenderà infatti al 90%. Nel 2023 si potranno detrarre al 50% le spese fino a 8 mila euro per frigoriferi&Co con il prolungamento del **bonus mobili**. Sui finanziamenti per l'acquisto torna la possibilità di passare dal tasso variabile al fisso.

I BONUS - Arriva un doppio binario per incentivare i neo maggiorenni ad andare al cinema o a teatro, o comprare libri: una **“Carta della cultura Giovani”** per quelli in un nucleo familiare con Isee fino a 35mila euro; una **“Carta del merito”**, ai maturati con 100 centesimi. Mezzo miliardo in un Fondo per sostenere l'acquisto di beni alimentari alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, c'è anche la sperimentazione del Reddito alimentare: distribuzione dell'inventario dei supermercati agli indigenti. Il **bonus psicologo** viene esteso anche agli anni 2023 e 2024 e successivi. Il limite sale a 1.500 euro a persona [nel 2022 era di 600 euro a persona con parametrizzazione alle diverse fasce Isee entro i 50.000 euro]. Basso, alla luce dell'interesse registrato nel 2022 [accolta una domanda su dieci per limiti di risorse], il tetto complessivo di spesa: 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni dal 2024.

GIOVANI: CARTA CULTURA E CARTA DEL MERITO

Nascono la **carta cultura giovani e la carta del merito**. La prima erogherà 500 euro ai diciottenni

che provengono da famiglie con un Isee fino a 35mila euro, la seconda andrà a tutti i giovani, a prescindere dal reddito familiare, che raggiungeranno il massimo dei voti alla maturità.

POS: RESTA TUTTO COME ADESSO

Tornano le **multe per gli esercenti** che rifiutano i pagamenti con carta e **scompare il tetto dei 60 euro**, mentre viene istituito un tavolo per “valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro”. Senza un accordo, sarà dovuto “da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l’anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni” sotto i 30 euro.

TETTO AL CONTANTE: 5.000 EURO

L’innalzamento del tetto al contante resta a 5.000 euro, a partire dal primo gennaio 2023. Alla fine, la norma non è stata stralciata per allinearci agli altri paesi europei dove i tetti al contante sono più alti o non ci sono affatto.

02. GIURISPRUDENZA: L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 243, S.O., il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 recante “Norme d’attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. L’analisi svolta a mezzo del presente contributo mira ad analizzare le modifiche apportate al Codice civile. Prima di addentrarci nel reticolo della riforma sia consentito ricordare che quest’anno ricorre l’ottantesimo “compleanno” del Codice civile, “muro maestro” del nostro ordinamento giuridico sorto in un periodo tutt’altro che florido per il Nostro Paese, attraversato all’epoca dalla guerra, ma sopravvissuto negli anni futuri con grande forza, aiutato anche dalla Nostra Costituzione con la quale, salvo alcuni passaggi non è entrato in contrasto. Giace in Parlamento una riforma organica, come primo firmatario Giuseppe Conte [DDL S. 1151], ma nel corso degli anni il Codice è stato oggetto di molteplici interventi riformatori, almeno in alcuni settori, in particolare quello della famiglia, per adattarsi alla storia [ed alla Costituzione] su alcuni fondamentali temi. Fatta questa minima premessa, analizziamo l’intervento riformatore odierno. In tal senso, l’art. 1 comma 1 dello schema di Decreto delegato apporta modifiche all’ **articolo 145 del Codice civile**. La modifica del codice di rito, infatti, può esplicitare i propri effetti soltanto se coordinata con la disciplina di diritto sostanziale, che deve essere armonizzata alla prima. In attuazione del principio di delega, contenuto nell’ art. 1, comma 23, lettera ii), Legge n. 206/2021, si prevede di procedere al **riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 C.c.**, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge che risulti inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’ **articolo 143 del Codice civile** di versare una quota dei propri redditi in favore dell’altro, prevedendo, altresì, che il relativo provvedimento possa essere fatto

valere nei confronti dei terzi obbligati al versamento di somme di danaro nei confronti del coniuge obbligato. L'attuale primo comma dell'**articolo 145 del Codice civile**, poi, prevede che, in caso di disaccordo sull'indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza, ciascuno dei coniugi possa rivolgersi al giudice che è chiamato a favorire il raggiungimento di una soluzione concordata. La modifica precisa, poi, in armonia con tutta la disciplina dell'ascolto del minore e con il disposto dell'**articolo 315 bis del Codice civile**, che il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capace di discernimento, debba essere ascoltato dal giudice. Le modifiche apportate al secondo comma, poi, prevedono che il giudice, quando gliene viene fatta richiesta, anche da una sola delle parti, possa assumere, con provvedimento non impugnabile, la soluzione più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze della famiglia. La novella apportata per il tramite della nuova normativa è certamente da salutare con favore in quanto volta ad accantonare l'ostruzionismo che potrebbe essere opposto da una delle parti sì da consentire al magistrato di adottare i provvedimenti più adeguati all'interesse dei figli e alle esigenze familiari. Lo schema di Decreto delegato introduce novità anche per quanto riguarda il procedimento di riconoscimento del figlio naturale. In attuazione del principio di delega di cui all' articolo 1 comma 22, lett. a], viene **modificato il quarto comma dell' articolo 250 del Codice civile**, armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie. Si prevede, infatti, che, qualora il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento da parte dell'altro, quest'ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. **Modifiche vengono apportate anche all' articolo 316 C.c.**, come accennato *supra*, in attuazione dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lettere d], seconda parte, e ii], della legge delega. Con le modifiche inserite al primo comma, è specificato che le scelte in merito alla residenza di abitazione ed all'istituto scolastico per il figlio minore rientrano tra le questioni di particolare importanza che devono essere assunte concordemente dai genitori ovvero, in caso di dissenso e su richiesta di uno di essi, dal giudice. Le modifiche apportate al terzo comma precisano, poi, in analogia con quelle apportate all'**articolo 145** e in attuazione del principio di delega di cui all' articolo 1, comma 23, lett. ii] della Legge n. 206/2021, che il giudice, sentite le parti e ascoltato il figlio, secondo le regole generali dell'ascolto del minore, ove i genitori non raggiungano un accordo, assume, anche su richiesta di uno solo dei genitori, le determinazioni che ritiene utili a realizzare l'interesse del minore.

Anche se in maniera non molto omogenea e piuttosto disorganica, vengono introdotte modifiche anche per quanto riguarda la **ripartizione interna delle competenze decisorie relative ai casi in cui il Tribunale decide in via monocratica e quelli in cui decide in via collegiale**. Gli interventi di cui al comma 4, lett. c], nonché di cui ai commi da 7 a 10 dello schema di decreto delegato attuano, dunque, la disposizione di cui all'art. 1 comma 13, lett. a], della legge delega, che prescrive di ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando

i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del Codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all' **articolo 739 del Codice di procedura civile** ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale. Lo scopo di semplificare la procedura è manifesto e trova giustificazione nella non particolare importanza della materia su cui intervengono i provvedimenti. Si è dunque **soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci, minori o soggetti sottoposti a misure di protezione**, attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare che nell'attuale sistema rende un mero parere, obbligatorio, ma non vincolante. In tal senso sono stati novellati, oltre all' articolo 320, comma 5, C.c. con riguardo alla **continuazione dell'impresa commerciale**, l'articolo 374 C.c., che **ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell'interesse dell'interdetto**, ivi incluse quelle oggi contemplate dall'articolo 375 C.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l'articolo 375 C.c. e a novellare l'articolo 376 C.c. Anche le modifiche testé illustrate sono improntate ad una *ratio* di snellimento della dialettica esistente tra gli uffici tutelari e i soggetti in relazione ai quali devono essere adottate le autorizzazioni necessarie affinché la capacità negoziale di tali figure non sia gravemente menomata. Ulteriori Interventi innovativi investono anche il **settore della trascrizione**. Il legislatore delegante, mediante la previsione di cui all'art. 1 comma 10, lettera b], ha compiuto lo sforzo di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo, con quello di difesa dei diritti dei terzi di buona fede sorti all'esito del giudicato nazionale civile, allorché siano rimasti estranei al processo convenzionale. In attuazione di tale previsione, anche in forza della previsione della legge delega di cui all'art. 1 comma 10, lettera f], si è estesa a loro tutela la disciplina degli articoli 2652, primo comma, e 2690, primo comma, C.c. sugli effetti prenotativi della trascrizione. Preme chiarire che l'inciso **"terzi di buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi a tale Corte"** è riferibile ai soli terzi di buona fede dovendosi per costoro prevedere, in analogia a quanto già previsto per gli altri motivi di revocazione straordinaria dall' **art. 391 quater C.p.c.**, la medesima deroga al principio ***resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis***. In tali ipotesi, dunque, se la domanda di revocazione è trascritta prima della trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Tale esegesi è in linea con la nuova previsione dell'onere informativo posto a carico dell'Agente del governo che renderà, di fatto, tutte le parti del processo nazionale in grado di partecipare o fornire elementi informativi alla **Corte europea**, con ciò assolvendo il proprio onere legato alla buona fede, potendo peraltro le stesse poi eventualmente far valere le proprie doglianze e, con esse, il proprio diritto di difesa, nella fase rescissoria del giudizio di revocazione. Colui che ha acquisito i propri diritti sulla base di un titolo trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione, dunque, prevale ed è salvaguardato nei suoi diritti, anche con riferimento all'opponibilità a terzi, ma

soltanto se in buona fede. Trattasi di un'evidente **eccezione** rispetto al principio dell'ininfluenza degli stati soggettivi e psicologici rispetto alla trascrizione, che trova il suo fondamento nella superiorità del diritto comunitario. Da ultimo, l'art. 1 comma 13, lettera b) modifica l' **articolo 2658 C.c., che disciplina gli atti da presentare al conservatore, per renderlo compatibile con il nuovo rito semplificato di cognizione** e disciplinare la modalità di richiesta di trascrizione nei casi in cui la domanda giudiziale si introduca con ricorso, circostanza che appunto avviene nel rito semplificato. È stato previsto che quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario. Le suddette modifiche in materia di trascrizione appaiono certamente in grado di operare un efficace bilanciamento tra la tutela dei diritti dei terzi di buona fede e quella di coloro che hanno adito la Corte in via convenzionale ed anche se ciò equivale a compiere una deroga dei principi vigenti in materia civile tra dante causa e avente causa del nostro ordinamento interno.

03. AMBIENTE: LA FIGURA DEL CONSULENTE ADR

La figura del Consulente ADR è obbligatoria per le imprese la cui attività è connessa alla **movimentazione di merci pericolose per strada**, al fine di facilitare l'opera di prevenzione rischi a persone, beni o ambienti. Diversi sono gli obblighi e i compiti del Consulente ADR. **Niente consulente ADR per lo studio odontoiatrico**. Il parere della CAO Nazionale [Coordinamento Albi Odontoiatri] sulla non necessità, per lo studio odontoiatrico, di dotarsi di un consulente per la sicurezza dei trasporti dei rifiuti



*“Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 35 del 27.1.2010, gli odontoiatri debbano ritenersi **esclusi dall'obbligo** di nomina di un consulente ADR poiché le attività di "imballaggio, carico, riempimento o*

scarico" necessitano di un consulente ADR solo nella misura in cui siano connesse all'attività di trasporto merci pericolose o costituiscano un segmento funzionale di tale attività di trasporto. Pertanto, riferendosi la Direttiva 2020/1833/UE alle imprese che effettuano spedizione e trasporto di merci pericolose su strada, la nomina del consulente ADR può ritenersi un adempimento rivolto agli speditori e **non al produttore del rifiuto pericoloso [odontoiatra]**, che ha invece il compito di classificare e conferire tali rifiuti alla ditta di smaltimento a ciò autorizzata". La **CAO Nazionale** con una nota inviata ad **ANDI** a seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata dall'Associazione per dare una risposta agli odontoiatri che segnalano come, in questi giorni, alcune aziende di servizi propongono agli studi odontoiatrici, come obbligatoria a partire dal primo gennaio 2023, la designazione del Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose su strada secondo la Direttiva Europea 2020/1833. **Nella nota** di risposta la CAO ricorda, anche, che la nomina non è dovuta in quanto "chi effettua il trasporto di merci è l'esercente dell'impresa che si obbliga a provvedere per conto del committente alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione o alle eventuali operazioni accessorie".

04. ANTITRUST: PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

I provvedimenti dell'Autorità sono in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato nell'ordinanza del 22 dicembre 2022. Revocati invece i provvedimenti cautelari nei confronti di Hera e A2A.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 29 dicembre, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre u.s. nei confronti di **Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie**, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l'art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 [cd. Aiuti *bis*], convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. **Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.** Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell'articolo 3 citato al solo "ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti".

L'Autorità ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di **Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie** sospendendo l'efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.

Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell'Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non



hanno una effettiva scadenza. **Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all'Autorità l'avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.** In riferimento alle società Hera e A2A, l'Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.

05. PRIVACY: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE

Campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a promuovere i temi della protezione dei dati, della privacy e dell'educazione digitale

Diffondere il valore dei dati e l'importanza di proteggerli, raccontando il lavoro di un'Autorità vicina alla gente. È questo l'obiettivo di una serie di spot radio tv realizzati dal Garante per la privacy, che parte oggi sulle reti della RAI. La campagna di comunicazione istituzionale, intitolata **“Finalmente un po' di privacy”**, segue una narrazione in cui il Garante, impersonato da un attore, interviene in diverse situazioni quotidiane in aiuto alle persone che vedono insidiata la propria privacy e i propri dati personali. Dall'uso delle app alle frodi digitali, dal cyberbullismo al revenge porn, dal telemarketing selvaggio agli assistenti digitali, dai dati sanitari alla profilazione e all'uso delle password, il Garante è sempre pronto a mettere in guardia dai rischi di un uso improprio dei dati e a indicare le forme di tutela. Il claim finale **“Se proteggi i tuoi dati proteggi stesso”** è un invito ad essere sempre più consapevoli del “valore privacy”. La campagna, finanziata dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con il fondo a vantaggio dei consumatori, si snoderà in una serie di spot, lungo un

periodo che coprirà anche i primi mesi del 2023. Agli spot si affiancano anche affissioni digitali visibili negli aeroporti di Torino Caselle, Milano Linate, Napoli Capodichino. Le stesse affissioni saranno inoltre ospitate, a titolo gratuito, da Ferrovie dello Stato Italiane sulle Freccie e sui nuovi treni regionali. News, approfondimenti e tutti i contenuti della campagna saranno inoltre pubblicati sul sito web istituzionale del Garante [www.gpdp.it] e sui profili istituzionali del **Garante** su:

-**LinkedIn**

-**Twitter**

-**Instagram**

-**Telegram**

06. AGEVOLAZIONI: BONUS CASA 2023

Come funzionano i **bonus casa 2023** e quali sono le agevolazioni per chi acquista, ristruttura casa o prende in affitto un'abitazione? Sono molte le detrazioni previste in caso di **acquisto** o di **ristrutturazione** edilizia dell'abitazione principale. Dalla **detrazione del 50 per cento**, che dà diritto al **bonus mobili ed elettrodomestici**, alle agevolazioni energetiche che rientrano nel superbonus e nell'ecobonus: il punto sui bonus casa 2023. Con la Legge di Bilancio sono in arrivo novità. Una è la proroga del bonus casa per **giovani under 36** a tutto il 2023 e agevolazioni per chi sceglie di acquistare **case green** di classi energetiche A e B. Confermata anche l'**agevolazione in caso di affitto**, nel rispetto di determinati requisiti reddituali. La **guida** su come funzionano gli incentivi per acquisto di casa, ristrutturazione o affitto.

Su che agevolazioni può contare chi ristruttura casa? La prima e forse più nota agevolazione prevista è il cosiddetto **bonus ristrutturazione 2023**.

La misura consiste in una **detrazione IRPEF** del **50 per cento** della spesa sostenuta entro il limite **massimo di 96.000 euro**.

L'agevolazione, **già prevista per il 2022**, rimarrà la stessa anche **per il 2023 e per il 2024**.

La norma di riferimento per il bonus ristrutturazione è l'**articolo 16-bis del TUIR**

Danno diritto alla detrazione le spese relative a:

- lavori di **manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia** effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini [interventi indicati alle lettere a], b], c] e d] dell'articolo 3 del Dpr 380/2001];
- interventi di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia** effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze [interventi elencati alle lettere b], c] e d] dell'articolo 3 del Dpr 380/2001].

Sono molti gli interventi in questione, per fare un esempio la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.

Lo stesso vale per i costi per la recinzione dell'area privata, così come la costruzione di scale interne.

Tra gli interventi rientrano anche quelli per l'adeguamento delle **altezze dei solai** e l'**apertura di nuove finestre**, non ultima costruzione dei servizi igienici, ovvero dei **bagni**, ampliati rispetto al

volume precedente all'intervento. Sono dunque molti i lavori agevolabili. Devono inoltre essere rispettati anche **requisiti soggettivi**: hanno diritto alla detrazione i contribuenti che pagano le imposte sui redditi, siano essi residenti o meno in Italia. Non è soltanto il **proprietario** dell'abitazione che ha diritto all'agevolazione ma anche i titolari di **diritto reale di godimento**. In altre parole, possono beneficiare della detrazione al 50 per cento delle spese sostenute anche i locatari o i comodatari.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2023, detrazione del 50 per cento fino a 8.000 euro

Il bonus ristrutturazione porta con sé anche il cosiddetto “**bonus mobili ed elettrodomestici 2023**”. Si tratta di una detrazione prevista nella stessa misura, ovvero il 50 per cento delle spese, per l'acquisto di **arredi ed elettrodomestici**. A differenza delle spese che rientrano nel bonus ristrutturazione, tuttavia, il limite massimo è ovviamente inferiore. Mentre per l'**anno 2022** è fissato a **10.000 euro**, nell'anno 2023 avrebbe dovuto essere dimezzato. Sul tetto massimo interverrà, però, la Legge di Bilancio 2023, che **alzerà il limite a 8.000 euro**. Il 29 dicembre 2022 verrà approvato il testo definitivo della Manovra che contiene la modifica in questione. In buona sostanza chi avrà diritto al bonus mobili ed elettrodomestici avrà accesso all'agevolazione per una **spesa complessiva fino a 8.000 euro**. Potrà quindi recuperare **fino a 4.000 in 10 rate annuali** di detrazione, con la **dichiarazione dei redditi/modello-730-2023-istruzioni-scaden...** nei periodi d'imposta successivi a quello dell'acquisto. Il bonus mobili spetta nel caso di ristrutturazione edilizia: avranno accesso all'agevolazione solo i soggetti che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati **a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto**. Nel caso di acquisto di mobili nel 2023, quindi, i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati **dal 1° gennaio del 2022**.

Da armadi a scrivanie, passando per frigoriferi e forni, vediamo ora quali sono i requisiti per i mobili e gli elettrodomestici che si intendono acquistare. Sul fronte delle **spese ammesse**, rientrano nella detrazione del 50 per cento arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Si tratta ad esempio di letti, armadi, cassettiere e scrivanie, così come lavatrici, frigoriferi, forni e piani cottura. Mentre **sono escluse** porte, pavimentazioni, tende e altri complementi di arredo. Rientrano tra le **spese agevolabili** l'acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Per quanto riguarda gli **elettrodomestici nuovi**, invece, nel caso di forni devono essere di classe energetica non inferiore alla classe A. Le lavatrici devono essere minimo di classe E, così come le lavasciugatrici e le lavastoviglie. Frigoriferi e congelatori devono rientrare almeno nella classe F, come indicata nell'etichetta energetica.

Rientrano tra i **grandi elettrodomestici** e danno quindi diritto all'agevolazione: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Bonus casa 2023, ecobonus del 90, 65 e 50 per cento

Tra le detrazioni che rientrano nell'**ecobonus**, per l'anno **2023** si segnala la riduzione del **superbonus 110 per cento**, che passerà al 90 per cento per i condomini che iniziano i lavori dal 1° gennaio in poi. Potranno continuare a beneficiare della **maxi detrazione** in misura piena esclusivamente i contribuenti che realizzano interventi agevolabili entro il 31 marzo su villette e unifamiliari e hanno già raggiunto il **30 per cento dell'intervento entro il 30 settembre 2022**.

La **detrazione al 90 per cento** è riconosciuta per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2023** a patto che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro. La stessa misura della detrazione si applicherà per gli **interventi per i condomini**. Per gli anni successivi passerà al 70 e al 65 per cento. Escludendo il superbonus, i contribuenti possono comunque beneficiare dell'**ecobonus**. La detrazione IRPEF e IRES **al 65 e al 50 per cento** è riconosciuta per la sostituzione di **caldaie o finestre e infissi**.

Nel caso di lavori condominiali si può raggiungere anche la misura dell'**85 per cento**.

Bonus casa 2023, le agevolazioni per acquistare l'abitazione principale

Oltre alle detrazioni per chi ristruttura casa, agevolazioni sono riconosciute anche a chi acquista l'**abitazione principale**. Alcune agevolazioni sono indirizzate, in generale, **a chi compra casa**, altre a specifiche categorie di contribuenti. Così come per il 2022, anche per il 2023 si potrà beneficiare del **bonus prima casa** per l'acquisto di immobili destinati ad **abitazione principale**.

Per gli acquirenti è previsto uno **sconto delle imposte dovute**:

- se il **venditore è un privato** o un'impresa che vende in esenzione IVA, si dovrà pagare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 2 per cento, l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l'imposta catastale fissa di 50 euro;
- nell'ipotesi in cui **acquisto avvenga da imprese, con applicazione dell'IVA**, l'aliquota applicata è del 4 per cento e sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 200 euro.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

- l'**abitazione** deve rientrare nelle categorie catastali A/2 [abitazioni di tipo civile]; A/3 [abitazioni di tipo economico]; A/4 [abitazioni di tipo popolare]; A/5 [abitazioni di tipo ultra popolare]; A/6 [abitazioni di tipo rurale]; A/7 [abitazioni in villini]; A/11 [abitazioni e alloggi tipici dei luoghi];
- l'acquirente deve avere o stabilire la **propria residenza** nel comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi [può essere anche il comune in il soggetto lavora];
- l'acquirente non deve essere **titolare di altro immobile** nello stesso comune o acquistato con lo stesso bonus prima casa, anche dal coniuge, in tutto il territorio nazionale.

Quest'ultimo requisito ha un'eccezione: l'agevolazione spetta anche nel caso di un precedente acquisto che rientra tra i **benefici del bonus prima casa** a patto che l'immobile posseduto sia venduto entro un anno.

Bonus casa 2023, agevolazione giovani under 36 fino a fine anno

Regole più vantaggiose sono previste per i **giovani di età inferiore a 36 anni**.

Il **Decreto Sostegni bis** ha introdotto il cosiddetto “*bonus casa per under 36*”, agevolazione che è poi stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio del Governo Draghi.

Ad un passo dall’approvazione finale, la **Legge di Bilancio 2023**, la prima del Governo Meloni, ripropone l’agevolazione fino al 31 dicembre 2023. Per avere l’ufficialità si dovrà attendere il via libera definitivo del Senato che arriverà il 29 dicembre 2022.

Due sono i **requisiti** per poter beneficiare dell’agevolazione:

- l’acquirente **non deve aver compiuto i 36 anni** di età nell’anno di stipula del rogito;
- il valore dell’**ISEE** dell’acquirente **non deve essere superiore a 40.000 euro**.

Nel rispetto delle seguenti condizioni sono previste le agevolazioni di seguito riportate:

- per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento dell’**imposta di registro, ipotecaria e catastale**;
- per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un **credito d’imposta** di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

Bonus casa 2023, agevolazione per l’acquisto di case green

Un’ulteriore novità della Legge di Bilancio 2023, oltre alla proroga del bonus casa per giovani under 36, è il cosiddetto “*bonus acquisto case green*”.

Anche in questo caso per l’ufficialità si dovrà attendere il via libera definitivo del Senato.

A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2023 è prevista una detrazione IRPEF del **50 per cento dell’importo dell’IVA sull’acquisto**.

L’agevolazione spetterà per gli acquisti di case che rientrano nelle **classi energetiche A o B** e vengano comprate direttamente dal costruttore.

Si tratta degli immobili dotati di cappotto termico e fonti energetiche rinnovabili o quelli dotati di pannelli isolanti. Gli importi potranno essere portati in detrazione in **10 rate annuali**.

Bonus casa 2022, a chi spetta la detrazione per giovani in affitto

Agevolazioni sono previste anche nel caso di **affitto di una casa o di una parte di essa**. L’abitazione, o la porzione della stessa, deve essere destinata a residenza. Anche per il 2023 i **giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni** non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, potranno beneficiare di una **detrazione IRPEF fino a 2.000 euro**.

Ad introdurla è stata la Legge di Bilancio 2022 per l’anno d’imposta 2022 e i successivi.

Per i primi 4 anni del contratto, la detrazione sarà pari al **20 per cento del canone di locazione**, entro il limite massimo di 2.000 euro. L’importo non può essere inferiore a **991,60 euro**.

Le condizioni da rispettare per avere accesso all’agevolazione sono le seguenti:

- avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- stipulare un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o parte della stessa da destinare a propria abitazione principale [diversa da quella dei propri genitori].

L’agevolazione ha l’obiettivo di incentivare l’autonomia abitativa dei giovani.

07. PIANO DI REVISIONE DELLA ISO 9001:2015

Nell'ottobre del 2020 è ufficialmente iniziato il riesame della ISO 9001:2015.

Per prepararsi adeguatamente a questo lavoro, a novembre del 2019, l'ISO/TC 176/SC 2, cioè il sottocomitato che si occupa nello specifico dei sistemi qualità, ha deciso di creare un task group [TG] 5 per poter gestire efficacemente una potenziale revisione della ISO 9001.

L'ISO/TC 176/SC 2 ha pubblicato poche righe relativamente all'operazione di revisione della ISO 9001, spiegando che la SR [systematic review] relativa alla ISO 9001 si è conclusa il 2 dicembre del 2020 con **36 membri a favore di una riconferma della norma così com'è e altri 32 a favore della sua revisione**. Il comunicato prosegue spiegando che l'ISO consente a un comitato 6 mesi di tempo dopo la chiusura di una SR per annunciare la propria decisione sull'azione da intraprendere relativamente a uno standard e che, inoltre, consente che, dopo un'analisi dettagliata dei risultati della SR e tenendo conto di altri input, possa prevalere un'interpretazione diversa da quella indicata dalla maggior parte delle risposte degli organismi nazionali di normalizzazione.

A questo si aggiunge il fatto che **il 31 dicembre 2020 si è concluso il sondaggio riservato agli utenti della ISO 9001:2015 per raccogliere informazioni utili ad avviare una potenziale revisione dell'ultima versione dello standard** con l'obiettivo anche di valutare l'interesse delle organizzazioni alla certificazione del sistema qualità. I risultati del sondaggio sono attualmente in fase di elaborazione.

Cosa aspettarci, dunque, alla luce di tutto questo per ciò che riguarda la prossima versione della norma? In teoria due cose:

- che la nuova ISO 9001:2025 venga pubblicata intorno al 2025;
- che non contenga modifiche sostanziali ma solamente un chiarimento mediante la riformulazione di alcuni requisiti

In ultimo, quello che sappiamo su un'ipotetica revisione della norma, è che si sta revisionando l'*Annex SL* e che il lavoro è quasi terminato. I cambiamenti dovrebbero essere minori ma, di sicuro, dovranno essere inclusi nel prossimo aggiornamento della ISO 9001.

La prossima data da tenere presente sarà **a marzo, quando si terrà una riunione dell'ISO / TC 176 / SC 2 "Strategic Planning and Operations Task Group" [SPOTG] durante la quale verranno presentati i risultati del sondaggio**, insieme ad altri input, tra i quali i "*Future concepts in quality management*" sui quali sta lavorando il TC176. Solamente al termine dell'elaborazione di tutti questi input ci si aspetta una raccomandazione su quale azione intraprendere relativamente al futuro della ISO 9001. Questa raccomandazione dello SPOTG verrà, quindi, fatta votare dai membri dell'SC2 per il periodo di un mese e la votazione dovrebbe concludersi il 1° maggio.

08. SISTEMA SICUREZZA: NOVITÀ 2023

Sicurezza sul Lavoro: tabella sanzioni e novità del Decreto Fiscale convertito in Legge

Nuova tabella violazioni gravi e relative sanzioni, con sospensione attività alla prima violazione: le misure contenute nel decreto Fisco Lavoro n°146/2021 sono state ulteriormente rafforzate con la

conversione in Legge approvata dal Parlamento a dicembre 2021.

Le misure prevedono una stretta per le Aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro [D.Lgs. 81/2008]. C'è un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'Ispettorato ed al Preposto. Vediamo di seguito alcuni dettagli in più e le novità inserite in sede di conversione del Decreto in Legge dello Stato.

Sospensione attività e obbligo di comunicazione per il lavoro occasionale autonomo

Il Decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:

sospensione più facile dell'attività d'impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva;

- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali, per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale;
- per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti;
- l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza degli accertamenti [alle 12:00 del giorno successivo] ma anche su segnalazione di altre Amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle Aziende Sanitarie Locali;
- il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
 - a) con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
 - b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
 - c) Il Datore di Lavoro durante la sospensione dell'attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i Lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.

09. AUTOTRASPORTI: CONTRIBUTO STRAORDINARIO

- Definiti i criteri e le modalità di attuazione relativi al **contributo straordinario** per l'acquisto di **gas naturale liquefatto** da parte delle imprese di autotrasporto con mezzi alimentati con questa tipologia di carburante.
- Lo ha stabilito il **Decreto interministeriale firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini**, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, **Gilberto Pichetto Fratin** e il viceministro dell'Economia e delle Finanza, **Maurizio Leo**.
- Il decreto fa riferimento al contributo disponibile in forma di credito d'imposta da 25 milioni di euro per il 2022, previsto dal decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022 "Misure urgenti per il contenimento

dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

- La definizione dei soggetti beneficiari
- Per quanto riguarda i **soggetti beneficiari**, il provvedimento indica le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale [R.E.N.] e all'Albo Nazionale degli **Autotrasportatori**, che abbiano **mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto**. Le risorse saranno assegnate quindi sotto forma di **credito d'imposta**, nella misura del **20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione veicoli, comprovato dalle relative fatture d'acquisto.
- Un nuovo Decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà **termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto** e le **modalità** per la realizzazione delle verifiche dei dati forniti. L'istanza dovrà essere presentata attraverso l'apposita piattaforma informatica disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli..

10. SCADENZE DI GENNAIO 2023

- **AFFITTI - REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO**
- **AIUTI DI STATO COVID19 - PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE REQUISITI**
- **BOLLO AUTO - VERSAMENTO**
- **CANONE RAI - DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE**
- **CANONE RAI - VERSAMENTO**
- **CONCESSIONI GOVERNATIVE - VERSAMENTO**
- **DICHIARAZIONE 730/2022 - VERSAMENTO IMPOSTE NON TRATTENUTE DAI SOSTITUTI PER INSUFFICIENZA RETRIBUZIONI**
- **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SPESE SANITARIE**
- **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023 – TRASM. DATI SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS**
- **IMPOSTA DI BOLLO - DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE**
- **INVIO UNIEMENS DATI MESE PRECEDENTE**
- **IVA - DICHIARAZIONE MENSILE IOSS E LIQUIDAZIONE**
- **IVA - DICHIARAZIONE MENSILE OSS E LIQUIDAZIONE**
- **IVA - RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE [MODELLO IVA TR]**
- **LIBRO UNICO LAVORO - COMPILAZIONE/STAMPA**
- **SUPERBOLLO AUTO - VERSAMENTO**